



*European Centre  
for Disaster Medicine*



**PROTOCOLLO DI INTESA  
TRA**

**ASL RIETI  
and  
THE EUROPEAN CENTRE FOR DISASTER MEDICINE  
(Centro Europeo per la Medicina dei Disastri del Consiglio d'Europa)**

**PROTOCOLLO D'INTESA** tra ASL Rieti (di seguito denominata AZIENDA) e il Centro Europeo per la Medicina dei Disastri del Consiglio d'Europa (di seguito denominato CEMEC), di seguito collettivamente denominati le “Parti” e singolarmente come “Parti”.

#### **LE PARTI DEL PRESENTE PROTOCOLLO D'INTESA:**

CONSIDERATO che l'AZIENDA desidera ampliare le proprie competenze ed esperienze nel settore dei professionisti della sanità, delle forze dell'ordine, della protezione civile, dei volontari, dei soccorritori e degli operatori delle autorità coinvolte nella gestione delle emergenze e dei disastri;

CONSIDERATO inoltre che il CEMEC è un centro chiave di un accordo internazionale del Consiglio d'Europa volto a promuovere e sviluppare la formazione e la ricerca nel campo della medicina dei disastri per il personale sanitario e i volontari coinvolti in situazioni di emergenza. Il CEMEC ha l'obiettivo di mitigare l'impatto dei disastri naturali e tecnologici sulla vita umana. Il CEMEC perseguirà il suo obiettivo, tra l'altro, attraverso programmi di insegnamento standardizzati, coordinando adeguate ricerche, organizzando congressi scientifici, promuovendo la consapevolezza politica e pubblica sulla medicina dei disastri, facilitando gli scambi tra diverse discipline professionali della sanità e offrendo consulenza alle istituzioni competenti su tutte le questioni relative alla medicina dei disastri;

VISTA la complementarità delle attività delle Parti e le opportunità di collaborazione nei paesi delle regioni euro-mediterranee e oltre;

CONSIDERATA la necessità di avviare una cooperazione tra le Parti e, in tal modo, sviluppare la capacità di ciascuna istituzione di raggiungere i propri scopi e funzioni;

#### **LE PARTI HANNO RAGGIUNTO IL SEGUENTE ACCORDO:**

**ARTICOLO I – SCOPO** Il presente Protocollo d'intesa tra l'AZIENDA e il CEMEC stabilisce le condizioni per la cooperazione tra le Parti.

Qualsiasi attività svolta nell'ambito del presente Protocollo d'intesa è soggetta alla loro inclusione nei rispettivi programmi di lavoro e nei bilanci delle Parti e alla disponibilità di fondi. Le attività saranno realizzate in conformità con le rispettive normative e prassi.

**ARTICOLO II – AREE DI COOPERAZIONE** La collaborazione delle Parti si concentrerà su una serie di aree sostanziali con l'obiettivo di promuovere una crescita duratura, sostenibile e inclusiva nella regione mediterranea, con particolare attenzione alle seguenti aree:

- Rafforzare e promuovere la cooperazione con un approccio multi-stakeholder, per garantire la riduzione del rischio di disastri, la protezione della salute pubblica, il miglioramento delle conoscenze sulla gestione del rischio, prevenzione, preparazione, risposta, analisi delle crisi e delle attività post-crisi, e il miglioramento della preparazione in caso di emergenze naturali, intenzionali o tecnologiche, crisi e disastri.

- Cooperare per l'implementazione di formazione, ricerca e condivisione delle migliori pratiche;

- Promuovere l'educazione e la formazione professionale di studiosi, ricercatori, esperti, professionisti e tecnici;
- Scambio di docenti, ricercatori, specialisti, studiosi e studenti; • Sostegno reciproco nei campi della scienza, ricerca e innovazione.

**ARTICOLO III – MODALITÀ DI COOPERAZIONE** Le Parti possono cooperare attraverso vari mezzi, che possono includere, ma non sono limitati a:

- Eventi e workshop congiunti;
- Ricerca congiunta e analisi delle politiche;
- Scambio e diffusione di informazioni;
- Consultazioni formali e informali su questioni di interesse comune;
- Partecipazione di esperti agli incontri;
- Partecipazione dell'AZIENDA alle attività del CEMEC;
- Partecipazione del CEMEC alle attività dell'AZIENDA;
- Elencare l'AZIENDA come “partner” nel sito web del CEMEC;
- Elencare il CEMEC come “partner” nel sito web dell'AZIENDA.

**ARTICOLO IV – DIVULGAZIONE** Le Parti possono divulgare al pubblico il presente Protocollo d'intesa e le informazioni relative alle attività svolte nell'ambito del presente Protocollo d'intesa, in conformità con le politiche pertinenti delle Parti.

Qualsiasi condivisione di informazioni riservate tra le Parti sarà soggetta alle rispettive politiche e procedure relative alla divulgazione di informazioni riservate. Ciascuna Parte adotterà misure per proteggere le informazioni riservate e/o classificate dell'altra Parte.

**ARTICOLO V – RESPONSABILITÀ** Ciascuna Parte sarà responsabile delle proprie attività e dei propri membri del personale, comprese le loro azioni e omissioni. In particolare, una Parte non sarà responsabile per danni o lesioni subite o causate dall'altra Parte o dal personale di quest'ultima.

**ARTICOLO VI – ENTRATA IN VIGORE** Il presente Protocollo d'intesa entrerà in vigore al momento della firma da parte di entrambe le Parti e rimarrà valido fino a quando una delle Parti informerà l'altra della propria intenzione di terminare il Protocollo d'intesa in conformità con l'Articolo VII.

**ARTICOLO VII – TERMINAZIONE E MODIFICHE** Il Protocollo d'intesa può essere terminato da una delle Parti mediante preavviso scritto di tre (3) mesi all'altra Parte. In tal caso, le

Parti concorderanno, ove opportuno, le modalità per garantire che le attività avviate nell'ambito del Protocollo d'intesa siano portate a termine in modo tempestivo e ordinato.

Il presente Protocollo d'intesa può essere modificato tramite accordo scritto reciproco tra le Parti.

**ARTICOLO VIII – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE** Qualsiasi controversia derivante da o in connessione con l'interpretazione o l'applicazione di qualsiasi disposizione del presente Protocollo d'intesa sarà risolta amichevolmente attraverso consultazioni o con mezzi simili.

**ARTICOLO IX – NATURA DEL PROTOCOLLO** Il presente Protocollo d'Intesa riflette le opinioni e le intenzioni delle Parti ed è espresso in buona fede, ma senza la creazione di alcun obbligo legale o l'assunzione di responsabilità da parte di nessuna delle Parti. Inoltre, nessuna terza parte avrà alcun beneficio legale derivante dal presente Protocollo d'Intesa.

**ARTICOLO X – STATUS DELLE PARTI** Nulla nel presente Protocollo d'intesa sarà interpretato come una rinuncia ai privilegi e alle immunità di cui le Parti godono in qualità di organizzazioni internazionali.

**ARTICOLO XI – PUNTI DI CONTATTO PRINCIPALI** Ciascuna Parte designa un rappresentante con responsabilità generale per garantire l'attuazione del presente Protocollo d'intesa, compresa la formulazione di piani di lavoro per le attività da intraprendere ai sensi dello stesso e per facilitare la condivisione delle informazioni e la comprensione reciproca. Ciascuna Parte notificherà all'altra il nome del proprio rappresentante.

Letto, confermato e sottoscritto in data

**ASL Rieti**  
Dott. Mauro Maccari  
Direttore Generale

**The European Center for Disaster Medicine**  
Prof. Roberto Mugavero  
Presidente